



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 28-11-2025

Oggetto: Progetto rete telefonica in fibra ottica FTTH della FiberCop S.p.A. per lo sviluppo della banda larga nel Comune di Neoneli. Presa d'atto e approvazione del progetto.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di novembre, con inizio alle ore 14:00, in videoconferenza da remoto, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Cau Salvatore	Sindaco	P
Demontis Mariella	Vice Sindaco - Ass.	P
Murgia Ornella	Assessore	P
Piras Ivano	Assessore	P

Presenti n. 4 Assenti n. 0

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Danilo Saba. Verificato il numero legale, il Presidente Cau Salvatore mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di seguito CCE, (recentemente modificato e integrato dal Decreto Legge n. 77/2021 - convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108) ha normato la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
- che il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 ed all'art. 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;
- che ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del succitato CCE, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4, lettera G-bis, L. 847/1964 s.m.i. ed alle stesse non si applica la disciplina edilizia e urbanistica (come introdotta dall'art. 40, comma 1, lett. a-bis), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108);
- che, sotto il profilo procedimentale, l'art. 49, comma 1, del CCE (D.Lgs 259/20023 e s.m.i.) stabilisce che gli operatori di comunicazione elettronica per l'effettuazione di interventi, lavori, scavi ed opere riguardanti l'installazione o la manodopera di impianti di TLC su suolo pubblico, devono presentare un'istanza di autorizzazione (conforme a "modelli" di cui lo stesso CCE,

all'allegato 13, fornisce contenuti) per attivare il procedimento speciale regolato dai commi 2 - 9 del citato art. 88 del CCE;

- che, inoltre, ai sensi dell'art. 44, comma 5 del CCE *“Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”*;
- che, nell'ottica di semplificazione delle procedure di acquisizione di pareri, intese e/o nulla osta di altri enti a vario titolo coinvolti nel procedimento autorizzativo, il citato art. 44 comma 7 del CCE introduce l'istituto della conferenza di servizi anche ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilendo altresì riduzioni dei termini temporali per l'emissione del provvedimento finale in relazione alle tipologie di intervento previste;
- che, inoltre, in merito alle autorizzazioni in materia di beni culturali e paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004, la Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) 37 del 06/07/2017 stabilisce che *“Qualora non venga convocata la conferenza di servizi, sia l'autorizzazione ex art. 21 del Codice [...] (ivi compreso quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016) sia l'autorizzazione paesaggistica, se dovute, dovranno pertanto essere acquisite preliminarmente al rilascio da parte degli Enti locali dell'autorizzazione ex art. 88, comma 7, del D. Lgs. 259/2003)”*;
- che, ancora, la Circolare MIBACT n. 37 del 06/07/2017 - in relazione alle diverse tipologie di intervento possibili - ha fissato specifiche *“indicazioni operative”*, ai fini dell'acquisizione delle prescritte autorizzazioni ex art. 21 – ex art. 28 – ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- che, in materia di tutela del paesaggio, la citata Circolare MIBACT rimanda ai casi di esclusione semplificazione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 31/2017;
- che, in ogni caso, la Circolare MIBACT stabilisce che deve essere cura degli operatori *“attestare nei grafici di progetto, per tutti i tratti di linea, che gli interventi necessari alla realizzazione degli stessi (ivi compresi tutti gli eventuali manufatti ad essi collegati) sono iscrivibili nelle pertinenti fattispecie di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica [...] e, in caso contrario, se ricadono in quelle di lieve entità soggette a procedimento autorizzatorio semplificato o in quelle soggette a procedimento ordinario”*;
- che, infine - sempre in merito alle autorizzazioni in materia di beni culturali e paesaggio - l'art. 40, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108 – ha recentemente introdotto ulteriori norme di semplificazione per gli scavi eseguiti in ambito urbano ed extraurbano - anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede - con le metodologie della micro-trincea (larghezza da 2 a 4 cm, profondità da 10 cm fino a 35 cm) e/o mini-trincea (larghezza da 3 a 20 cm, profondità fino a 50 cm), per le quali non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e non si applicano le previsioni in materia di autorizzazione archeologica di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- che, in effetti, ai sensi del citato art. 40, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, per dette tipologie di scavo l'operatore di rete deve dare alla soprintendenza competente - con preavviso di almeno quindici giorni - semplice comunicazione di inizio lavori, allegando la documentazione cartografica relativamente al tracciato e, nel caso la posa interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi;
- che, inoltre, sotto il profilo tecnico, con il D.M. 1° ottobre 2013 *“Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”*, sono state stabilite le tipologie di scavo, le modalità di esecuzione e di ripristino degli interventi;
- che, in materia di oneri, depositi cauzionali, polizze fideiussorie e garanzie, l'art. 54, comma 1, del CCE prescrive che: *“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non*

possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”;

- che, inoltre l'art. 49, comma 11, del CCE ribadisce che *“Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”;*
- che, infine, l'art 12, comma 3, del D. Lgs. 33/2016 ha chiarito che *“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”,* ovvero al solo pagamento, alternativamente, di *Tosap* o *Cosap*;

CONSIDERATO

- che con nota prot. n. 3176 del 03/10/2025 la società FiberCop S.p.A. ha presentato a questo Ente il proprio *“Progetto di rete telefonica in fibra ottica FTTH [...] per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel Comune di Neoneli;*
- che l'infrastruttura riveste carattere di pubblico servizio e interessa l'intero territorio urbanizzato del Comune;
- che l'Amministrazione comunale è interessata alla realizzazione del progetto di infrastrutturazione proposto dalla società FiberCop S.p.A. al fine di favorire la libera concorrenza tra gli operatori, nonché favorire lo sviluppo di ogni settore produttivo presente sul proprio territorio;
- che l'adesione del Comune al progetto di infrastrutturazione di FiberCop S.p.A. non costituisce per l'operatore alcun titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di analoghi progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del settore, ai quali il Comune stesso si riserva di poter aderire;

PRESO ATTO

- che il progetto prevede la realizzazione della rete secondaria *“FTTH (Fiber To The Home)”* per la totale copertura degli edifici presenti sul territorio, al fine di consentire il raggiungimento di una velocità di connessione fino ad 1 Gbit/s e la graduale sostituzione della rete in rame esistente;
- che l'intervento prevede la realizzazione di nuovi armadi, l'utilizzo di parte delle infrastrutture aree ed interrate esistenti, nonché lo scavo di nuovi tratti di rete in fibra con la tecnica della *mini-trincea* (10 cm di larghezza e 35 cm di profondità) e/o della trincea tradizionale (40 cm di larghezza e 110 cm di profondità);
- che gli interventi di scavo previsti da FiberCop S.p.A. sono comunque di modesta entità dovendo utilizzare prevalentemente la rete primaria infrastrutturale esistente di TIM S.p.A. già realizzata con piani di sviluppo precedenti;
- che FiberCop S.p.A., ove possibile, utilizzerà la rete primaria infrastrutturale esistente di TIM S.p.A. già realizzata con piani di sviluppo precedenti, riducendo conseguentemente gli interventi di scavo;
- che, dunque, per la realizzazione dell'infrastruttura, la FiberCop S.p.A. dovrà porre in essere interventi di manomissione del suolo pubblico comunale;
- che il progetto di sviluppo della rete in fibra ottica FTTH sul territorio comunale sarà completato nel 2026;
- che la realizzazione dell'intervento avverrà per fasi con richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più lotti;

EVIDENZIATO che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni a carico del bilancio di previsione Comunale;

RITENUTO

- di dover prendere atto e approvare in linea generale, atteso il carattere di pubblica utilità del servizio offerto, il progetto proposto dalla società FiberCop S.p.A. per sviluppo della rete in fibra ottica FTTH sul territorio comunale;
- di dover concedere, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del CCE, alla società FiberCop S.p.A. il diritto di installare le proprie infrastrutture sul suolo pubblico comunale secondo il citato progetto di sviluppo della rete in fibra ottica FTTH;
- di dover demandare al Servizio Tecnico il ruolo di coordinamento e sorveglianza delle attività di manomissione di suolo pubblico comunale, nonché la responsabilità dell'istruttoria e del rilascio delle autorizzazioni ex art. 44 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, anche con l'ausilio dell'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto concerne le attività di vigilanza e controllo;

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

VISTI

- il D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
- il D. Lgs. 42/2004;
- il DM 01/10/2013;
- il D. Lgs. 36/2023;

VISTI gli art. 42 e 48 del D. lgs. 267/2000;

Unanime;

DELIBERA

- 1. LE PREMESSE** costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2. PRENDERE ATTO e APPROVARE** in linea generale il progetto proposto dalla società FiberCop S.p.A. allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3. CONCEDERE**, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del CCE, alla società FiberCop S.p.A. il diritto di installare le proprie infrastrutture sul suolo pubblico comunale secondo il citato progetto di sviluppo della rete in fibra ottica FTTH;
- 4. DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 49, comma 11, del CCE *“Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”*;
- 5. EVIDENZIARE** che, sotto il profilo tecnico, le tipologie di scavo, le modalità di esecuzione e di ripristino degli interventi modalità sono fissate dal D.M. 1° ottobre 2013;
- 6. DEMANDARE** al Servizio Tecnico il ruolo di coordinamento e sorveglianza delle attività di manomissione di suolo pubblico comunale, nonché la responsabilità dell'istruttoria e del rilascio delle autorizzazioni, anche con l'ausilio dell'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto concerne le attività di vigilanza e controllo;
- 7. DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale e degli esercizi futuri;
- 8. TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per quanto di competenza:

- al Servizio Tecnico;
- all'Ufficio di Polizia Municipale;

9. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Salvatore Cau
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Danilo Saba
Firmato Digitalmente